

CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Motivo revisione</i>	<i>Approvazione</i>
<i>00</i>	<i>28.10.2021</i>	<i>Adozione del MOC da parte di Sabbie di Parma Srl</i>	<i>A.U. Determinazione del 15.12.2021</i>

Indice:

1	Natura e finalità.....	3
2	Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale.....	3
3	Criteri di selezione del personale e norme di condotta.....	4
4	Criteri di selezione di fornitori e clienti.....	5
5	Pagamenti ed altre transazioni finanziarie.....	5
6	Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura.....	6
7	Raccordo con l'Organismo di Vigilanza.....	6
8	Altri soggetti.....	6

1 Natura e finalità

Il Codice di Condotta Antimafia adottato da Sabbie di Parma Srl trae origine dal "CODICE ANTIMAFIA PER LE IMPRESE" elaborato da Pier Luigi Vigna (Ex Procuratore Nazionale Antimafia 1997-2005), Giovanni Fiandaca (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo) e Donato Masciandaro (Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano).

Il Codice è inteso da Sabbie di Parma Srl quale specifico protocollo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 416bis del Codice Penale nonché per la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell'impresa, al fine di fronteggiare i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
- contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Il Codice costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società.

Al Codice è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.

Nell'adozione ed attuazione del CODICE sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

2 Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

L'adozione del CODICE presuppone la ricognizione, da parte di Sabbie di Parma Srl, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine è stata svolta e va costantemente aggiornata un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'azienda opera, Sabbie di Parma si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) O;
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per:
 - partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
 - applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati associativi e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
 - imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
 - intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
 - mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
 - mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
 - imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione;
 - in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione della Direzione G. e delle funzioni operative interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente CODICE.

3 Criteri di selezione del personale e norme di condotta

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b. uguaglianza di trattamento;
- c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto del presente Codice e, più in generale, sulla legislazione antimafia.

E' fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti da Sabbie di Parma Srlo che la società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

4 Criteri di selezione di fornitori e clienti

Selezione dei fornitori

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a. trasparenza delle procedure di selezione;
- b. pari opportunità di accesso;
- c. professionalità;
- d. affidabilità;
- e. economicità;
- f. assenza di contestazioni di cui all'art. 2, punto 11 del presente Codice;
- g. sussistenza di elementi che consentano di ritenere escluso o comunque contenuto il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informativa antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "white list" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge "ad alto rischio di infiltrazione mafiosa", deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f) e g). Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso la Direzione generale è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

Selezione dei clienti

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al punto 11, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- h. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- i. mutamenti significativi del settore di attività;
- j. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

5 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.

In deroga a quanto previsto al punto 19, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 500, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

Accertamento dei requisiti dei fornitori e liste di fiducia

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore e l'esibizione del certificato antimafia o di relativa autocertificazione è sempre richiesta nel corso della durata dei contratti medesimi. Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità coloro i quali sono iscritti alla c.d. **white list** o soggetti che siano iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni e il rapporto da instaurare nella Società ricada nell'ambito dell'attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

La certificazione antimafia viene richiesta in qualunque caso di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori occasionali.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto, deve fornire, oltre alla certificazione antimafia, un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione normativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime. Il fornitore deve dichiarare sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio, ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione. I certificati o altre attestazioni in fotocopia devono essere accompagnato da un'attestazione di conformità all'originale. È imposto contrattualmente al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali di cui all'art. 5, co.3. La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

6 Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro di Sabbie di Parma Srl di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza oltre che l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente la Direzione e l'Organismo Di Vigilanza e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

7 Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

La continuità d'azione, intesa elemento delle attività di verifica e di controllo, condotte dall'ODV, impone che lo stesso dimostri diligenza nel rilevare fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni stabilite nel presente Codice o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuali miglioramenti.

Le relazioni periodiche prodotte dall'ODV, così come disciplinato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs.231\2001, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Codice di Condotta Antimafia e saranno inviate formalmente all'Organo Amministrativo e di Controllo.

8 Altri soggetti

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, Sabbie di Parma Srl si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare.